

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 29/09/2022**

Y

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 presso la sede legale sita in via Roma – 14022 Albugnano (AT), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Ass. cult. Compagnia Lo stagno di Goethe per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Proposta di revisione dello statuto sociale e approvazione di un nuovo testo; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. Marco Gobetti, Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Anna Delfina Arcostanzo e, constatata la presenza di n. 12 presenti (Arcostanzo Anna Delfina, Cabiale Valentina, Casalino Leonardo, Castellano Laura, Coscia Diego, Galliano Chiara, Gallo Simona, Gobetti Marco, Pezzini Franco, Sertorio Cristina, Turletti Giuseppe, Zotti Marta) di 16 soci totali dichiara la seduta aperta, valida e atta a deliberare.

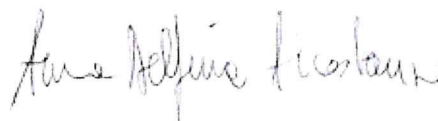
Il Presidente prende parola e avanza la proposta di variazione dello Statuto, di cui si dà lettura. A seguito di votazione, viene approvata all'unanimità la variazione complessiva dello statuto e si dà incarico al presidente di curare la registrazione.

Si allega lo statuto aggiornato.

Alle ore 23.00, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, viene tolta la seduta, previa stesura, rilettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Marco Gobetti

Il segretario
Anna Delfina Arcostanzo



**Statuto dell'Associazione Culturale
"Compagnia Lo Stagno di Goethe (già Compagnia Marco Gobetti) – ETS"**



Titolo I – Caratteristiche dell'Associazione

Art. 1)

È costituita, a seguito di modifica dell'Associazione Culturale denominata "Compagnia Marco Gobetti", l'Ente del terzo Settore denominato:

Associazione culturale "Compagnia Lo Stagno di Goethe (già Compagnia Marco Gobetti) – ETS"

Siglabile in:

- "Lo Stagno di Goethe - ETS";
- "Compagnia Lo Stagno di Goethe – ETS";
- "Associazione Culturale Lo Stagno di Goethe – ETS",
- "Lo stagno di Goethe (già Compagnia Marco Gobetti) – ETS,

di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 2)

L'Associazione ha sede legale in Via Roma 2, Albugnano (AT).

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune; esso potrà inoltre istituire sedi secondarie ed uffici territoriali nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 3)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale, e delle altre forme di espressione artistica.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 co. Lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, editoriali e musicali e di ogni altra forma di attività artistica (comprese le arti plastiche e figurative), nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di

terzi (ivi compresa l'organizzazione e l'allestimento di attività teatrali, cinematografiche e musicali), munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente riguardo tali settori;

- la produzione e la distribuzione di materiale didattico, culturale, informativo, ricreativo e musicale ed altresì ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio, la preparazione culturale e l'informazione sia dei soci sia della collettività;
- svolgere attività sul piano organizzativo, di studio e di ricerca al fine di contribuire, in Italia e all'estero, alla promozione e allo sviluppo dello spettacolo e delle altre arti come forma di cultura;
- l'affiancamento ad enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo di attività in sintonia con quelle dell'Associazione;
- la gestione di strutture e servizi sia di natura culturale sia commerciale attraverso i quali concorrere in via complementare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere o ingaggiare artisti, pittori, scultori, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto o personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività e azione connessa o affine alle attività di interesse generale perseguite, nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote annuali e straordinarie, nonché i contributi dei soci fissati dal Consiglio direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento conseguito nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5)

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Titolo II - Soci

Art. 6)

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Art. 7)

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo previa domanda degli interessati. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo può rigettare la domanda di ammissione con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato, ricevuta comunicazione



di rigetto, ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8)

È diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dell'Associazione e quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente statuto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi secondo le competenze statutarie.

È diritto-dovere di ogni socio di vigilare sul funzionamento degli organi dell'Associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti previsti dal presente statuto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa.

È dovere del socio versare la quota di iscrizione stabilita ogni anno dal consiglio Direttivo, nonché le eventuali quote straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo ad integrazione del Fondo Sociale.

Art. 9)

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto più volte alle norme del presente statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità, dopo aver interpellato l'interessato, se reperibile all'ultimo domicilio risultante dall'elenco dei soci.

Ogni anno, prima dell'assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione dell'elenco dei Soci.

1

Titolo III - Assemblea

Art. 10)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, e di votare, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere e approvare i programmi di attività;
- b) nominare o revocare i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- c) nominare o revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione;
- f) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12)

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13)

Le assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- a) per adempimento di obblighi statutari;
- b) per decisione del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto, indirizzata a tutti i consiglieri e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante invio di e-mail almeno dieci giorni prima della data prevista, con indicazione di luogo, data e ora di prima e di seconda convocazione (da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima), nonché l'ordine del giorno. La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti gli aventi diritto a partecipare. In mancanza di esito, entro trenta giorni, alla richiesta di convocazione di cui al primo comma, punto c), i soci richiedenti possono inviare direttamente le e-mail di convocazione a tutti gli altri soci. In tal caso dovranno documentare, all'inizio della seduta, l'inadempimento da parte del presidente.

Art. 14)

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione e anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento di costituzione della stessa:

- a) di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione;
- b) di qualunque numero di aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto ad un altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può comunque rappresentare più di un altro socio.

Art. 15)

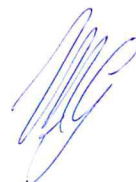
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un socio presente scelto dall'assemblea stessa.

Art. 16)

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua mancanza, da un socio designato dall'assemblea stessa) e controfirmato dal presidente della seduta. È facoltà del presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un notaio che, in tal caso, funge da segretario.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria per modifiche statutarie è valida sia in prima che in seconda convocazione con i 2/3 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.



L'assemblea straordinaria per scioglimento e nomina del liquidatore delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto dei 3/4 dei soci.

In caso di parità di voti, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere subito chiamata a votare una seconda volta; in caso di nuova parità, la deliberazione in discussione deve considerarsi respinta. Le votazioni avvengono con alzata di mano, salvo richiesta di procedere a scrutinio segreto avanzata da almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano all'adempimento tutti i soci.

Titolo IV - Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) I Consiglieri, in numero minimo di 2 e massimo di 7.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo e quindi eletti dall'assemblea tra i soci. Restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro consigliere nominato dal Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si approvano a maggioranza semplice.

Art. 18)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci (secondo le modalità di cui al titolo II, articolo 9, punto "c");
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le relative modalità di versamento;
- g) decidere circa l'assunzione e l'ingaggio del personale di cui al titolo I, art. 4, ultimo comma, determinandone il compenso e la retribuzione;
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e patrimonialmente, in solido tra loro, delle obbligazioni assunte dall'Associazione.



①

Art. 19)

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, o al Vice Presidente, la cui firma costituisce, per i terzi, conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente e, in sua assenza, il vice Presidente, hanno il compito di:

- a) convocare l'assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del consiglio direttivo ed il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il segretario o altro membro del consiglio direttivo;
- d) Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Tutti i membri del consiglio direttivo sono tenuti a sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Titolo V – Organo di controllo

Art. 20)

La nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che, al pari del Revisore Unico, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se costituito, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, qualora ne sussistano i requisiti, la revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo VI - Patrimonio dell'Associazione

Art. 21)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- contributi annuali e straordinari dei soci;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti specificatamente destinati ad incremento del patrimonio;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale eventualmente conseguiti dall'Associazione con il perseguimento o per il supporto dell'attività istituzionale.

A tal fine e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve



comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 43

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22)

Le somme versate all'atto dell'iscrizione all'Associazione, nonché i contributi straordinari, non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

Titolo VII – Esercizio Finanziario

Art. 23)

Il Bilancio dell'Associazione, inerente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (salvo quanto stabilito dall'atto costitutivo), verrà redatto dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e dovrà informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

L'associazione, in base al dettato dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati o aderenti;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 24)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1) del D.Lgs n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25)

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.



Data: 06 ottobre 2022, 15:35:54
Da: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>
A: faustoferrara@odcec.torino.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta registrazione atto privato - COMPAGNIA LO STAGNO DI GOETHE ETS
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (11.8 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.3 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/10/2022 alle ore 15:35:54 (+0200) il messaggio "Richiesta registrazione atto privato - COMPAGNIA LO STAGNO DI GOETHE ETS" proveniente da "faustoferrara@odcec.torino.legalmail.it" ed indirizzato a "dp.1torino@pce.agenziaentrate.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 9549369F.015B1BCA.AD825010.B36AA364.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 06 ottobre 2022, 15:35:33
Da: FERRARA DOTT. FAUSTO <faustoferrara@odcec.torino.legalmail.it>
A: dp.1torino <dp.1torino@pce.agenziaentrate.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Richiesta registrazione atto privato - COMPAGNIA LO STAGNO DI GOETHE ETS
Allegati: Assemblea straordinaria e Statuto Lo stagno di Goethe.pdf (5.1 MB)
Assemblea straordinaria e Statuto Lo stagno di Goethe02.pdf (5.1 MB)
Dichiarazione sostitutiva atto notorio Lo stagno di Goethe.pdf (84.2 KB)
documenti ID Ferrara.pdf (629.8 KB)
Gobetti Marco doc valido.pdf (495.9 KB)
Modello 69 Lo stagno di Goethe.pdf (324.8 KB)
Modello F24 imposta di registro.pdf (61.4 KB)

Buongiorno,

in allegato inoltriamo richiesta di registrazione delibera approvazione nuovo statuto della compagnia LO STAGNO DI GOETHE - ETS PARTITA IVA 09716350013.

Per eventuali comunicazioni vi preghiamo di tenere in considerazione questo indirizzo PEC o i seguenti contatti:

Studio dott. Ferrara
referente per la pratica: Antonella Camuti
n. 0115625618
camuti@studiocga.to.it

Le informazioni contenute in questa email e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alla persona sopraindicata. Si notifica a chi legge il presente avviso - se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore - che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa email o di questo fax e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del Regolamento 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa email e gli eventuali documenti allegati. Si informa che utilizzando la posta elettronica di lavoro, eventuali risposte al presente messaggio potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza dei soggetti incaricati per iscritto.



Direzione Provinciale di Asti

Ufficio Territoriale di Asti

Asti, data del protocollo

C.A. FAUSTO FERRARA

faustoferrara@odcec.torino.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta registrazione verbale assemblea COMPAGNIA LO STAGNO DI GOETHE ETS pervenuta via PEC prot. 61311 del 07/10/2022

Gentile contribuente,

dando seguito alla richiesta in oggetto si riportano gli estremi di registrazione.

Data di registrazione: 10/10/2022

Numero: 1739

Serie: 3

Distinti saluti

UFFICIO TERRITORIALE DI ASTI